



COMUNE DI
COTRONEI
PROVINCIA DI CROTONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 20 del 21/08/2012

modificato con delibera di C.C. n. 15 del 28/07/2015

e modificato con delibera di C.C. n. 15 del 20/05/2022

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF, istituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, modificato da ultimo dall'art. 13 comma 16 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011.

Art. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Cotronei, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

ART. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Cotronei alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 4
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 e sarà fissata nella misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito di seguito specificati:

Scaglioni di reddito
da 0 a 15.000
da 15.001 a 28.000
da 28.001 a 50.000
oltre 50.000

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007).

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 5
ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 comma 3-bis, è introdotta la soglia di esenzione per i redditi imponibili complessivi, determinati ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, di importo inferiore o uguale ad € 10.000,00, inteso che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.

Articolo 6
VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della Legge 27/12/2006 n. 296.

Articolo 7
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia.

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2022.